

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 916/2026
Angelo Capozzi		UP – 10/06/2026
Giuseppe Biondi	- Relatore -	R.G.N. 13772/2026
Fabrizio D’Arcangelo		
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza in data 30/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’Avv. del foro di Palmi, difensore di che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 ottobre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi in data 25 maggio 2020, appellata da che, all’esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. contestato al capo 1) alla pena di mesi sei di reclusione, con la riduzione per il rito, e lo aveva assolto dal reato ascrittogli al capo 2) perché il fatto non sussiste.



2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] tramite il suo difensore, articolando tre motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

La Corte di appello si sarebbe limitata a riprodurre le motivazioni del Giudice di primo grado, senza alcuna autonoma valutazione e senza valutare le censure difensive relative all'inverosimiglianza del dato temporale trascorso tra il presunto avvistamento e il rinvenimento in casa del [REDACTED] al momento del controllo delle forze dell'ordine, ovvero in ordine alla possibilità di una "sostituzione di persona", essendo presenti nella palazzina in cui il ricorrente abita molti ragazzi somaticamente somiglianti all'imputato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 385 cod. pen. e vizio di motivazione.

La circostanza che un soggetto si trovi dinanzi all'uscio di porta per poi farvi immediatamente rientro non comporta la sottrazione alla sfera di controllo degli organi di vigilanza e, quindi, la lesione dell'interesse giuridico protetto dall'art. 385 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione.

Il procedimento dinanzi alla Corte di appello si è svolto in forma cartolare e nelle conclusioni scritte era stata formulata richiesta di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello, pur riportando la specifica richiesta nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo, non si pronunciava sulla stessa, omettendo qualsiasi motivazione. Né sarebbe possibile ricorrere alla motivazione implicita.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno rassegnato le conclusioni sia il Procuratore generale che il difensore dell'imputato, entrambi come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. I primi due motivi non possono essere accolti.



Occorre premettere che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).

Nel caso di specie, si è in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché, sotto il profilo fattuale, la Corte di appello, come il Giudice di primo grado, ha ritenuto provato quanto dichiarato dai Carabinieri che avevano tratto in arresto il [REDACTED] e cioè che questi, che era agli arresti domiciliari, veniva visto nel cortile condominiale, seduto su una panchina, vestito con una tuta nera. Alla loro vista, l'imputato era corso repentinamente in casa, dove veniva raggiunto e tratto in arresto.

La tesi alternativa dello scambio di persona, ovvero dell'inverosimiglianza della tempistica, secondo la quale il [REDACTED] sarebbe repentinamente rientrato in casa fino a cambiarsi prima dell'arrivo, dopo pochi secondi, dei Carabinieri, risulta frutto delle affermazioni del solo imputato, e, quindi, priva di qualsiasi riscontro.

Ne consegue che, con il ricorso, si ripropone una questione in fatto già adeguatamente vagliata dai Giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica.

Quanto al tema giuridico posto, circa la sussistenza del delitto di evasione, mette conto rilevare che, in base a quanto acclarato, il [REDACTED] non si trovava sull'uscio di casa, bensì fuori dalla sua abitazione, nel cortile condominiale, sicché risulta pienamente integrato il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

Invero, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262155-01: fattispecie in cui la S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quello di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni).

3. Infondato è anche il terzo motivo.



La causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707-01: fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

Nel caso di specie, la sollecitazione all'esercizio del potere di ufficio da parte della difesa era intervenuta tempestivamente, a mezzo del deposito delle conclusioni scritte nel corso del giudizio di appello celebrato in modalità cartolare (v. Sez. 5, n. 18869 del 08/05/2025, non mass.).

Tuttavia, in primo luogo occorre evidenziare che si è trattato di una sollecitazione generica, priva di qualsiasi argomentazione.

In secondo luogo, la Corte territoriale ha disatteso la sollecitazione difensiva con motivazione implicita, consentita anche in ordine alla omessa concessione dell'assoluzione per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097), rinvenibile, nel caso di specie, nei riferimenti contenuti in sentenza ai "plurimi precedenti specifici, tutti esitati nella convalida dell'arresto".

In effetti, lo stesso imputato, in sede di convalida dell'arresto, ha ammesso di essere evaso in altre circostanze, venendo denunciato per questo.

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitudine del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Rv. 280787-01; in senso conforme Sez. 6, n. 20123 del 13/02/2025, Rv. 288088-01).

Nel caso in esame è stato lo stesso imputato a fare riferimento ai suoi precedenti arresti per evasione, in tale modo evidenziano abitudine nella commissione del medesimo reato, implicitamente valorizzata, quale condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, dalla Corte di appello attraverso quel riferimento, rinvenibile nella motivazione, sopra evidenziato.

4. In conclusione, il ricorso è del tutto infondato e va rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

